

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

OGGETTO: Schema di decreto ministeriale concernente il piano annuale di gestione del patrimonio abitativo in dotazione al Ministero della difesa negli anni 2012 e 2013.

Il decreto, in applicazione dell'articolo 306, comma 2, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante il Codice dell'ordinamento militare (in seguito "Codice"), definisce il piano annuale di gestione del patrimonio abitativo della Difesa, con indicazione (allegati A e B del provvedimento e relative tabelle):

- a) del numero complessivo degli alloggi, nonché del loro utilizzo suddiviso per tipologia e per Forza armata, con riferimento al patrimonio alloggiativo in dotazione negli anni 2012 e 2013;
- b) del numero degli alloggi non più ritenuti utili alle esigenze istituzionali, distinti per Forza armata e tipologia di alloggi, individuato anche ai sensi dell'articolo 306, comma 3, del citato decreto legislativo n. 66 del 2010;
- c) del confronto tra il piano annuale del 2012 e del 2013 con quelli precedenti, relativi agli anni 2008, 2009, 2010 e 2011;
- d) degli alloggi alienabili di cui al decreto direttoriale 14/2/5/2010 in data 22 novembre 2010, effettivamente venduti nel corso del 2012 e nel 2013, nonché della situazione degli alloggi ulteriormente alienabili individuati alla stessa data;
- e) dei parametri di reddito, per il mantenimento degli alloggi in conduzione da parte del personale ritenuto meritevole di tutela, con esclusivo riferimento agli utenti di alloggi non aventi più titolo alla concessione, tali alla data del 31 dicembre 2010, seppur alle condizioni che né loro, né i loro familiari conviventi siano proprietari di altro alloggio abitabile sul territorio nazionale.

Il provvedimento è proposto al preventivo parere parlamentare ai sensi del citato articolo 306, comma 2, come modificato dal decreto legislativo 24 febbraio 2012 n. 20, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 12 marzo 2012, n. 60, predisposto ai sensi dell'articolo 14, comma 18, della legge 28 novembre 2005, n. 246.

Per quanto attiene alla tempistica di adozione del decreto in parola, si evidenzia che il termine del 31 marzo previsto dal citato articolo 306 è da intendersi termine "ordinatorio" e non "perentorio". Già in passato, peraltro, tali decreti sono stati adottati più volte in data successiva e nel 2008 è stato, addirittura, adottato un solo decreto per gli anni 2004, 2005, 2006 e 2007.

Si soggiunge che il decreto di gestione riferito agli anni 2012 e 2013 è inoltrato ora, attese, da un lato, la tempistica di adozione ed entrata in

vigore del decreto precedente (giugno 2012 con registrazione presso la Corte dei conti nel luglio del 2012); dall'altro, le procedure per il rinnovo della Legislatura nel corso del 2013 e il discendente insediamento del nuovo Governo del Paese nella primavera del 2013, per quanto attiene al Governo LETTA, e lo scorso mese di febbraio per l'attuale Governo RENZI.

Nella predisposizione del presente decreto si è tenuto conto, altresì, dei pareri resi dalle Commissioni Difesa della Camera dei Deputati e del Senato sul piano di gestione per l'anno 2012, riferito agli anni 2010 e 2011, con particolare riguardo ai dati relativi agli immobili, già dichiarati alienabili, effettivamente venduti nel corso del 2012 e del 2013, da inserire negli allegati.

Nelle premesse sono indicate le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative d'interesse, tra le quali, in particolare:

- il più volte richiamato articolo 306, comma 2, del Codice, che disciplina la predisposizione del piano annuale di gestione del patrimonio abitativo della Difesa;
- l'articolo 231 del Codice, che prevede che rientrano tra le opere destinate alla difesa nazionale e sono considerati infrastrutture militari tutti gli alloggi di servizio realizzati su aree ubicate all'interno di basi, impianti, installazioni militari o posti al loro servizio diretto e funzionale;
- gli articoli da 278 a 294 del Codice, che recano disposizioni in materia di alloggi di servizio;
- l'articolo 297 del Codice, concernente la predisposizione di un programma pluriennale per la costruzione, l'acquisto e la ristrutturazione di alloggi di servizio, in relazione alle esigenze derivanti dalla riforma strutturale connessa al nuovo modello delle Forze armate;
- l'articolo 306, comma 3, del Codice, che prevede l'alienazione di alloggi di servizio non più ritenuti utili alle esigenze istituzionali della Difesa per la realizzazione del programma pluriennale per la costruzione, l'acquisto e la ristrutturazione di alloggi di servizio;
- l'articolo 332 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, recante il Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, che disciplina le proroghe per il rilascio degli alloggi di servizio;
- il decreto del Ministro della difesa in data 28 gennaio 2010, concernente il "Piano di gestione del patrimonio abitativo della Difesa per l'anno 2008";
- il decreto del Ministro della difesa in data 23 giugno 2010, concernente il "Piano di gestione del patrimonio abitativo della Difesa per l'anno 2009";
- il decreto del Ministro della difesa in data 11 giugno 2012, concernente il "Piano di gestione del patrimonio abitativo per gli anni 2010 e 2011."

Per quanto concerne i singoli articoli del provvedimento:

all'articolo 1, comma 1, viene quantificato e suddiviso il patrimonio complessivo abitativo, riportato nell'allegato A.

In tale allegato è indicato il numero globale degli alloggi di servizio della Difesa in dotazione al 1° gennaio 2013 e al 1° gennaio 2014, suddiviso per tipologia e Forza armata pari – rispettivamente – a complessive 17.410 e 17.071 unità. Al riguardo, si precisa che i numeri di alloggi realmente impiegabili dalle Forze Armate, negli anni di interesse del presente decreto, sono 13.608 per il 2012, e 13.375 per il 2013: lo specifico dato corrisponde alla differenza tra il totale degli alloggi (Tabella 1) e il numero di alloggi dichiarati non più utili alle esigenze istituzionali (Tabella 2). La situazione di dettaglio di quest'ultimo dato, elaborata secondo un criterio di "progressività" e di raffronto, è meglio illustrata nella Tabella 3, che riporta la situazione degli alloggi di servizio non più utili alle esigenze istituzionali indicati nei piani annuali dall'anno 2008 al 2013, con l'indicazione dei "parziali" (variazioni in meno) suddivisi per anno.

Il patrimonio abitativo globale è composto da alloggi di servizio appartenenti alle seguenti categorie: ASIR – alloggi di servizio connessi con l'incarico, con annessi locali di rappresentanza; ASI – alloggi di servizio connessi con l'incarico; AST – alloggi di servizio di temporanea sistemazione per le famiglie dei militari; ASGC – alloggi di servizio gratuiti per consegnatari e custodi.

Il medesimo articolo 1, comma 1, in ordine alla situazione complessiva degli alloggi, con riguardo all'

ANNO 2012

- a) riassume la situazione complessiva relativa all'entità ed utilizzo del patrimonio alloggiativo dell'Esercito Italiano riferita al 31 dicembre 2012, che vede una diminuzione, rispetto all'anno 2011, di n. 86 unità.

Tale diminuzione, in particolare, è dovuta alla revoca di costituzione di ASI e di AST e di n. 2 ASGC.

Per quanto attiene all'incremento della consistenza ASI, a discapito degli AST, questa è dovuta al cambio di destinazione d'uso degli alloggi (riassegnazione di AST a titolo ASI).

- b) Sintetizza la situazione complessiva relativa all'entità ed utilizzo del patrimonio alloggiativo della Marina Militare, riferita al 31 dicembre 2012, ed evidenzia una diminuzione, rispetto all'anno 2011, di n. 7 unità.

Tale decremento, in particolare, è dovuto alla "declassifica" di:

- n. 3 alloggi ASI (MSA 0005, MSP 0033 e MSP 0034);
- n. 4 alloggi ASGC (MLT 0010, MLT 0015, MLI 0110 e MLI 0115), per cambio destinazione d'uso.

- c) inquadra la situazione complessiva relativa all'entità ed utilizzo del patrimonio alloggiativo dell'Aeronautica Militare riferita al 31 dicembre 2012, che vede una diminuzione, rispetto all'anno 2011, di n. 2 unità.

Tale decremento, in particolare, è dovuto alla demolizione di una palazzina (comprendente n. 3 alloggi APN 0017, APN 0018 e APN 0019), presso S. Quirino (PN), compensato dalla costituzione di un alloggio

della tipologia ASI, presso Brindisi (ABR 0259), ottenuto dal cambio di destinazione d'uso di un alloggio APP.

Per quanto attiene alle variazioni qualitative (trasformazioni di alloggi da ASI in AST e viceversa), si rappresenta che le stesse sono state effettuate al fine di soddisfare prioritarie esigenze operative e di impiego della F.A.;

Il medesimo articolo 1, comma 1, in ordine alla situazione complessiva degli alloggi, con riguardo all'

ANNO 2013

- a) La situazione complessiva relativa all'entità ed utilizzo del patrimonio alloggiativo dell'EI riferita al 31 dicembre 2013 vede una diminuzione, rispetto all'anno 2012, di n. 257 unità.
Tale diminuzione, in particolare, è dovuta alla revoca di costituzione di ASIR (n. 2 unità nelle sedi di Roma e Firenze), ASI, AST e ASGC soprattutto a seguito delle vendite.
Per quanto attiene all'incremento della consistenza ASI, a discapito degli AST, questa è dovuta al cambio di destinazione d'uso degli alloggi in virtù di una maggiore esigenza di alloggi ad incarico.
- b) La situazione complessiva relativa all'entità ed utilizzo del patrimonio alloggiativo della MM riferita al 31 dicembre 2013 vede una diminuzione, rispetto all'anno 2012, di n. 58 unità.
Tale diminuzione, in particolare, è dovuta alla vendita di alcuni degli alloggi alienabili (n. 54 unità) ed alla declassifica di altre unità abitative per cambio destinazione d'uso (n. 4 unità).
- c) La situazione complessiva relativa all'entità ed utilizzo del patrimonio alloggiativo dell'AM riferita al 31 dicembre 2013 vede una diminuzione, rispetto all'anno 2012, di n. 24 unità. In particolare:
- sono stati alienati, ai sensi della L. 244/2007, in ambito 1a R.A., i seguenti n. 16 alloggi: ARN 1137 (ASI) e ARN 1138 (ASI) in Bellariva di Rimini, ARN 1140 - ARN 1205 - ARN 1216 (ASI) - ARN 1201 (ASI) e ARN 1210 (ASI) in Rimini, ACM 0674 - ACM 0675 - ACM 0676 - ACM 0685 - ACM 0688 (AST) in Macerata, ACM 0679 (ASI) in Macerata, APD 0916 (ASI) in Abano Terme (PD) e AVE 0204 - AVE 0205 (AST) in Chioggia (VE);
 - nel patrimonio abitativo gestito dal Comando Scuole AM/3a R.A. vi è stata una diminuzione di n. 11 alloggi a seguito di:
 - transito nella tipologia APP di n. 6 alloggi della tipologia ASI (comprensorio abitativo di Otranto);
 - alienazione, ai sensi della L. 244/2007, di n. 5 alloggi (2 ASI e 3 AST) presso il sedime di Pescara (APE 1018, APE 1022, APE 1023, APE 1024 e APE 1026);
 - nella circoscrizione alloggiativa di Roma sono stati immessi in ciclo n. 4 nuovi alloggi della tipologia ASI ed è stato alienato n. 1 alloggio AST (ARM 1450).

Per quanto attiene alle variazioni qualitative (trasformazioni di alloggi da ASI in AST e viceversa), si rappresenta che le stesse sono state effettuate al fine di soddisfare prioritarie esigenze operative e di impiego della F.A..

All'articolo 1, comma 2, viene quantificato il numero globale degli alloggi di servizio non più ritenuti utili nel quadro delle esigenze dell'Amministrazione, ai sensi dell'articolo 306, commi 2 e 3, del Codice, pari - rispettivamente - a 3.802 unità abitative nel 2012, e a 3.696 nel 2013. La tabella 2 reca i valori numerici distinti per Forza armata e tipologia di alloggio.

All'articolo 1, comma 3 è sviluppato il raffronto, in termini quantitativi e qualitativi, dei dati di cui al presente decreto per gli anni 2012 e 2013, con quelli di cui ai decreti ministeriali del 28 gennaio 2010, del 23 giugno 2010 e del 11 giugno 2012, concernenti, rispettivamente, i piani di gestione per gli anni 2008, 2009, 2010 e 2011, per come espresso nella tabella 3. Al riguardo, si precisa che le variazioni in meno che sono riportate nelle colonne riferite all'anno 2013, si riferiscono, a seconda dei casi, o ad alloggi rientrati nella funzionalità della Forza Armata (con particolare riferimento all'espunzione, per l'Esercito, dall'elenco degli alienabili, di n. 30 alloggi in Remanzacco e n. 6 alloggi in Asti, operata con Decreti Direttoriali di GENIODIFE n. 132/1/5/2013 e n. 140/1/5/2013), ovvero ad alienazioni perfezionate nel corso del 2012 o del 2013.

L'allegato B, riferito ancora al medesimo articolo 1, contiene anche la tabella 4, elaborata a seguito delle richieste che le Commissioni di Camera e Senato hanno formulato durante l'iter di approvazione del decreto del 2012, riferite agli anni 2010 e 2011. In particolare, è stata illustrata la situazione degli alloggi alienabili inseriti nel decreto direttoriale 14/2/5/2010 (datato 22 novembre 2010), con l'indicazione degli alloggi effettivamente alienati negli anni 2012 (**22 unità**) e 2013 (**296 unità**), suddivisi per Forza Armata.

Al riguardo, si osserva che il dato esiguo di vendite effettuate nell'anno 2012 (22 unità), a fronte del numero assai più consistente di quelle effettuate nel corso del 2013 (296), è da attribuirsi alle difficoltà burocratico-normative incontrate al momento iniziale dell'avvio delle procedure, legate al controllo di legittimità degli atti da parte della Corte dei conti, definitivamente superato a seguito di uno specifico intervento di modifica dell'articolo 306 del COM, introdotto dall'articolo 3, comma 11, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 2012, n. 135. Per completezza di illustrazione, si precisa che, in particolare, a seguito dei contatti propedeutici all'inizio delle procedure di vendita, intercorsi con il Consiglio dell'Ordine Notarile e finalizzati alla sottoscrizione della necessaria convenzione per le vendite, erano emerse criticità sul piano applicativo, in relazione alla fase di stipula dei singoli contratti di vendita. I richiamati profili problematici erano legati al fatto che i decreti di approvazione dei contratti di vendita di cui trattasi, in quanto "attivi" e implicanti disposizioni del patrimonio immobiliare, erano da ritenersi sottoposti al controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, ai sensi dell'articolo

3, comma 1, lettere f) e g), della legge 14 gennaio 1994, n. 20. Tale tipologia di controllo determinava che l'efficacia del contratto di compravendita, cui si riferisce il decreto di approvazione degli immobili da alienare, fosse sospensivamente condizionata al favorevole vaglio di legittimità della Corte. Tale quadro di situazione non solo rendeva necessario un successivo atto pubblico che sancisse il definitivo passaggio della proprietà, ma implicava, anche, la sostanziale non accessibilità, per l'acquirente - nella maggior parte dei casi - ai finanziamenti degli Istituti di credito, attesa l'impossibilità, da parte di questi ultimi, di trascrivere gli atti di costituzione dei diritti reali di garanzia (le ipoteche), al momento della sottoscrizione del primo atto, in quanto il bene oggetto di tale garanzia non era ancora transitato nella sfera patrimoniale dell'acquirente. Tali criticità, infine, individuate come veri e propri "colli di bottiglia", hanno indotto alla modifica dell'articolo 306 del codice che consente, in buona sostanza, di anticipare l'efficacia del contratto, al momento della sottoscrizione dell'atto pubblico di vendita.

Per quanto attiene al controllo di legittimità da parte della Magistratura contabile, la citata modifica ha introdotto la seguente procedura:

- la stipula dei rogiti di compravendita avviene secondo uno schema-tipo di contratto, che contiene in sé già tutti gli elementi essenziali del contratto, nonché eventuali clausole di salvaguardia dell'Amministrazione della Difesa, approvato mediante decreto ministeriale, debitamente registrato dalla Corte dei conti che, in tale fase propedeutica, effettua già un primo controllo;
- la medesima Corte ha, poi, possibilità di esercitare il controllo successivo di gestione sull'attività nel suo complesso, ai sensi del comma 4 dell'articolo 3 della citata legge n. 20 del 1994.

Si soggiunge che tale modifica ha consentito anche di superare l'impossibilità, invece sussistente a mente del quadro normativo previgente, di portare a termine nei tempi prescritti dalle norme regolamentari la stipula di tutti i contratti relativi alle proposte di acquisto, in relazione alle quali era stata già versata la relativa caparra.

All'articolo 2, comma 1, sono stabilite le condizioni di deroga ai limiti di durata delle concessioni per particolari categorie ritenute meritevoli di tutela, con riferimento agli alloggi ASI, AST e ASGC. È stata posta attenzione, in particolare, ai nuclei familiari nei quali vi sia un portatore di handicap accertato ai sensi della legge 104 del 1992, e ad altri familiari conviventi con il personale dipendente deceduto in servizio e per causa di servizio.

Al comma 2, è precisato che gli appartenenti a queste categorie, con modalità certe e mediante utilizzo del modulo in allegato D, da presentarsi entro novanta giorni dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del presente decreto, fanno istanza di applicazione del canone individuato, ai sensi del comma 2 dell'articolo 286 del Codice dell'ordinamento militare, quale "più favorevole all'utente", fatti salvi gli adeguamenti annuali effettuati sulla base degli indici ISTAT e con decorrenza dal verificarsi delle dichiarate condizioni qualificanti di cui al comma 1. L'amministrazione

provvederà ad effettuare i relativi conguagli. Il richiamo previsione di cui all'articolo 286, comma 2, del COM consente a tali categorie, ritenute particolarmente meritevoli di tutela e attenzione da parte dell'Amministrazione, l'applicazione della normativa sull'equo canone, ove ciò sia ritenuto - appunto - "più favorevole". Le situazioni cui si è inteso fare riferimento sono quelle nelle quali si sia, eventualmente, verificata una rideterminazione dei canoni di occupazione a seguito dell'entrata in vigore del decreto 16 marzo 2011 il quale prevede, con particolare riferimento alla categoria degli utenti il cui nucleo familiare comprenda portatori di handicap, la sola possibilità di mantenere la conduzione dell'alloggio, ancorché si sia perso il titolo, ma non anche l'esenzione dalla rideterminazione del canone.

All'articolo 3, è dettata la disciplina relativa ai nuclei familiari composti da coniugi superstiti o altri familiari conviventi con il personale militare deceduto, ai quali il Capo di Stato Maggiore di Forza Armata abbia concesso la proroga della conduzione dell'utenza, ai sensi dell'articolo 332 del Testo unico delle disposizioni regolamentari (TUOM), da considerarsi, a tutti gli effetti, in titolo alla concessione dell'alloggio. Ciò al fine di mantenere il medesimo canone applicato agli utenti in titolo anche ai vedovi, o ad altro familiare già convivente, del personale militare deceduto, finché rimanga inalterato il loro stato civile.

Con le disposizioni di cui all'**articolo 4**, si è inteso dettare la disciplina relativa al regime "transitorio" degli utenti che hanno perso il titolo alla concessione dell'alloggio, con esclusivo, circoscritto riferimento a quelli tali alla data del 31 dicembre 2010, nonché individuare limitate categorie ritenute meritevoli di tutela, al verificarsi di particolari condizioni.

In particolare, considerata la rilevanza del provvedimento per il personale civile e militare della Difesa che sia concessionario degli alloggi in parola **e tenuto, altresì, conto:**

- dell'attuale congiuntura economica, che ha interessato direttamente le famiglie dei dipendenti della difesa, fortemente penalizzate, *inter alia*, dal c.d. "blocco stipendiale" di cui al decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 e dagli altri provvedimenti di legge adottati in materia di stabilizzazione finanziaria e competitività economica del Paese;
- che il reddito di riferimento indicato nel decreto in oggetto, oltre a costituire la soglia di "protezione" per i c.d. "*sine titolo*", è "richiamato" in più circostanze dal legislatore (citato art. 306 del d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66 e art. 404 d.P.R. 15 marzo 2010, n. 90) sia come soglia per l'esercizio dell'opzione dell'acquisto dell'usufrutto o della continuazione nella conduzione nei casi di offerta di vendita da parte dell'Amministrazione, sia come parametro per l'applicazione delle differenti riduzioni dei prezzi di vendita;
- che nel corso del primo anno della presente legislatura, oltre ad essersi susseguite diverse iniziative parlamentari finalizzate a modificare - in senso favorevole agli utenti/acquirenti - l'attuale assetto normativo relativo agli alloggi di servizio della Difesa, con particolare riferimento ai

- canoni di concessione/occupazione** dei medesimi, al **numero** degli alloggi posti in vendita e al relativo **prezzo di vendita**, è stato altresì accolto presso l'Assemblea della Camera – in sede di discussione del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, in materia di IMU (A.C. 1544/A) – un ordine del giorno (On. VILLECCO CALIPARI e altri) che impegna il governo a valutare l'opportunità, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica e nelle more dell'elaborazione di una nuova normativa, a sospendere gli atti amministrativi che hanno generato l'ampio contenzioso con i conduttori, al fine di individuare nuovi e diversi criteri che rendano i canoni di mercato sostenibili da parte dei conduttori stessi sulla base del reddito familiare disponibile, propongano prezzi di vendita che tengono conto delle condizioni reali dell'immobile e della caduta dei valori immobiliari sul mercato, e infine, consentano a chi non ha la possibilità di esercitare il diritto di opzione all'acquisto, di continuare nella concessione secondo i criteri fissati dalla legge finanziaria del 2008;
- che, nello stesso senso, è stato presentato un atto di sindacato ispettivo (n. 3-00412, a firma del Sen. DI BIAGIO) nel quale, per quanto di specifico interesse, sono state nuovamente evidenziate la necessità e l'urgenza di intervenire sull'assetto normativo vigente al fine di adottare misure idonee sia a ridurre l'onere complessivo dei canoni di concessione/occupazione, anche nei confronti degli utenti sine titulo c.d. "protetti"¹, sia ad accelerare il processo di dismissione degli immobili mediante la riduzione del prezzo di vendita²;
 - che, soprattutto, le Commissioni difesa di Camera e Senato, nei pareri favorevoli sullo schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di revisione in senso riduttivo dell'assetto strutturale e organizzativo delle forze armate ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettere a), b) e d) della legge 31 dicembre 2012, n. 244, hanno posto puntuali condizioni relative all'ampliamento delle fasce di tutela reddituale, nonché alla revisione delle categorie di soggetti appartenenti alle c.d. "fasce protette";

si è inteso procedere come di seguito illustrato:

- a. gli importi relativi al reddito complessivo, esclusivamente per il personale non avente titolo alla concessione alla data del 31 dicembre 2010, sono fissati come segue:
 - **reddito complessivo: 54.485,73;**
 - **incremento per ogni familiare a carico: 3.500,00;**
- b. ai sensi del comma 2, inoltre, possono mantenere la conduzione dell'alloggio sia i coniugi superstiti non legalmente separati né divorziati, sia i coniugi di personale militare e civile della Difesa titolare di concessione di alloggi di servizio che, alla data del 31 marzo del 2014,

¹ Con il termine "protezione" si fa riferimento ai presupposti stabiliti dal legislatore perché operi la deroga ai limiti di durata delle concessioni (fasce di reddito fissate con decreto di gestione annuale e presenza di portatori di handicap nel nucleo familiare).

² Anche in tale circostanza la fissazione di una certa soglia di reddito incide sul meccanismo delle riduzioni del prezzo di vendita.

siano divorziati, ovvero legalmente separati, con ciò **estendendo la possibilità del mantenimento anche nei casi di separazione o divorzio**, assolutamente innovativa rispetto alla disciplina precedente, ancorché sottintenda i casi nei quali vi sia la permanenza nell'alloggio da parte del personale NON concessionario, in quanto non del Ministero della difesa, che sia assegnatario dell'alloggio familiare in virtù di un provvedimento dell'Autorità Giudiziaria. Si è inteso, pertanto, individuare una data precisa alla quale (31 marzo del corrente anno, appunto) tali requisiti relativi allo stato civile appartengano ai coniugi in parola, al fine di disincentivare eventuali simulazioni da parte degli utenti;

- c. al comma 3, sempre nell'ottica dell'ampliamento della tutela delle fasce ritenute meritevoli di protezione, si prevede il mantenimento della conduzione – per cinque anni dalla data di entrata in vigore del decreto in parola – anche da parte dei figli e dei nipoti dei concessionari originari (quindi personale non superstite), a condizione che siano conviventi con il medesimo da dieci anni, con la sola eccezione, con riferimento a tale durata, dei casi di premorienza nel decennio (quindi con riferimento a personale, in tal caso, superstite e quindi titolare di una posizione di maggior debolezza);
- d. con il comma 4, è stabilita la procedura relativa al pagamento dei canoni del personale di cui ai commi 1, 2 e 3. In particolare, proprio al fine di gestire il periodo transitorio per quelle categorie di utenti non più in titolo alla data del 31 dicembre 2010, nei casi in cui si determini, a seguito dell'entrata in vigore del presente decreto, una variazione del corrispettivo versato a titolo di pagamento del canone, l'Amministrazione, a seguito di specifica istanza, presentata dall'utente medesimo secondo il format allegato, provvederà ad applicare il canone eventualmente corrisposto alla data del 31 dicembre 2010, calcolato sulla base della dichiarazione dei redditi riferita all'anno 2009, fatti salvi gli adeguamenti annuali effettuati sulla base degli indici ISTAT. A tal fine, si è fissato il termine di presentazione dell'istanza entro novanta giorni dalla pubblicazione del decreto nella gazzetta ufficiale. Tale nuovo canone, determinato secondo i parametri sopra menzionati, ha decorrenza dal 1 gennaio 2014 ed è valido per tutta la durata della conduzione dell'alloggio. L'Amministrazione ha l'obbligo di provvedere ad effettuare i relativi conguagli;
- e. al comma 5, inoltre, allo scopo di mantenere salva la distinzione delle differenti categorie di non aventi titolo alla concessione, con particolare riferimento alle soglie reddituali di "salvaguardia" e protezione di alcune di esse, e non ingenerare, pertanto, dubbi circa le finalità per le quali sono fissate le nuove soglie di cui al comma 1 dell'articolo 4, è precisato che agli altri fini individuati nell'Ordinamento militare (in materia di alienazione) sono fatte salve le soglie di reddito già individuate dal decreto di gestione annuale 11 giugno 2012, fatti salvi gli adeguamenti annuali effettuati sulla base degli indici ISTAT. Le soglie del decreto annuale di gestione del patrimonio alloggiativo, infatti, sono richiamate sia per poter esercitare

l'opzione dell'acquisto dell'usufrutto o la continuazione nella conduzione nei casi di offerta di vendita da parte dell'Amministrazione, sia come parametro per l'applicazione delle differenti riduzioni dei prezzi di vendita dei medesimi alloggi.

- f. Al comma 6, infine, è precisato che le disposizioni dell'articolo si applicano limitatamente alle categorie di alloggi di servizio alloggi ASI, AST e ASGC.